

Sentenza: 22 febbraio 2010, n. 70

Materia: organizzazione, finanza pubblica

Limiti violati: 81 comma 4 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili).

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 116 l.r. Abruzzo n.16/2008

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di costituzionalità in via principale della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) che modifica una precedente norma in materia di trattamento economico spettante ai dipendenti regionali transitati alle dipendenze delle Province a seguito della delega di funzioni amministrative precedentemente svolte dalle regioni .

La norma nel testo originario prevede che, nel caso al lavoratore trasferito alla Provincia spetti un trattamento retributivo inferiore a quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore stesso spetti la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali, pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

La norma censurata ha stabilito che l'assegno non sia riassorbibile.

Questa previsione violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto sarebbe fonte di disparità di trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti per i quali in casi analoghi vige il principio generale di riassorbibilità, violerebbe poi l'art. 81 comma 4 perché non indica i mezzi per far fronte alle maggiori spese, inoltre intervenendo su una fattispecie che ha già prodotto ed esaurito i suoi effetti lederebbe anche il principio di buon andamento e con questo l'art. 97 Cost.

La Corte ritiene fondata la questione in riferimento all'art. 81 comma 4 Cost. e assorbe le altre due questioni.

Secondo la Corte la norma in oggetto è sicuramente fonte di un aumento della spesa complessiva per il personale degli Enti Provinciali perché qualsiasi incremento retributivo invece di determinare una corrispondente riduzione dell'assegno ad personam vi si aggiunge integralmente.

Il legislatore avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua copertura.

Non si può considerare rispettato tale onere dalle due disposizioni in tema di copertura finanziaria che si trovano nei commi 119 e 120 della medesima legge regionale.

Il comma 119 stabilisce che “Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008”. Secondo la Corte si tratta di una disposizione generica che non contiene una puntuale e specifica determinazione dell’onere finanziario derivante dal precedente comma 116, onde non è possibile verificare l’idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell’onere.

Il comma 120 dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell’Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale Allegato non contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all’assegno ad personam spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province.